

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 38 DEL 18 OTTOBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

RETTIFICA DEL MODELLO 730/2019 E PRESENTAZIONE DEL 730 INTEGRATIVO ENTRO IL 25 OTTOBRE

I contribuenti che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2019 (entro il 23 luglio), si accorgono di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, possono provvedere a presentare il modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2019.

Pagina 6

■ **DECRETO CLIMA: LE NOVITÀ FISCALI**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Clima. Le novità fiscali previste nel decreto sono principalmente due: un "buono mobilità" per chi rottama auto e moto, e un contributo per la vendita di prodotti sfusi o alla spina. L'analisi in questa scheda.

Pagina 12

BIKE SHARING CON OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE AI FINI IVA

Il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a "privati" di *bike sharing* non sono esenti dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **MODELLO 770/2019: INVIO DI PIÙ FLUSSI DA PARTE DELLO STESSO SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità che i sostituti d'imposta sono tenuti a rispettare nella presentazione entro il 31 ottobre 2019 del mod. 770/2019 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2018 ed i relativi versamenti.

Pagina 21

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 31

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 21.10.2019 AL 1.11.2019**

Pagina 32

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana caratterizzata dall'approvazione del Decreto legge collegato alla Legge di bilancio 2020 e al disegno di legge della Legge di bilancio 2020.

Legge di bilancio 2020: ecco le novità

Approvati nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2019 i due provvedimenti cardine della manovra finanziaria 2020. Ecco i punti principali:

- ◆ Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA per 23 miliardi, evitando l'aumento delle aliquote;
- ◆ Riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori.
- ◆ Proroga delle detrazioni per la riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Introduzione di detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ('bonus facciate').
- ◆ Politiche di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali.
- ◆ Introduzione di un super bonus in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili e l'istituzione di estrazioni e premi per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.
- ◆ Cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del 2020,
- ◆ Conferma del sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di lavoratori da tutelare (APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in pensione anticipata anche per il 2020 ('Opzione Donna').
- ◆ Stanziare nuove risorse a sostegno alle persone diversamente abili
- ◆ Istituzione di nuovi fondi: uno per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e uno per contribuire alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell'ambito del green new deal.
- ◆ Proseguimento del programma "Industria 4.0"
- ◆ Rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.

Beneficio ISA visto di conformità: salta se il credito va al socio

Un socio di una società con ISA maggiore di 8 e quindi beneficiaria dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, nel caso in cui la società gli trasferisse il credito, deve apporre il visto di conformità qualora compensi l'eccedenza IRPEF 2018. Nella Risposta all'interpello 411 dell'11 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio deve richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Distributori automatici che non incassano direttamente: invio corrispettivi non obbligatorio

I distributori automatici forniti in comodato d'uso a palestre, che erogano i prodotti tramite "chiavette" o abbonamenti acquistati presso la reception del centro sportivo non sono vending machine perché non incassano direttamente il denaro, di conseguenza, il rivenditore fino al 1° gennaio 2020 non è tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 413 dell'11 ottobre 2019.

Mancato conseguimento di proventi già contabilizzati: come correggere

Rappresenta una sopravvenienza passiva il mancato conseguimento di proventi contabilizzati per errore. A fornire questa indicazione l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 407 del 10.10.2019 dove è stato anche chiarito che le somme che l'istante dovesse ricevere a titolo di risarcimento del danno costituiranno simmetricamente sopravvenienze attive imponibili.

Cessione del credito ecobonus: impossibile retrocedere il credito

"I soci ai quali la società che ha presentato interpello ha imputato per trasparenza la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, non possono cedere alla stessa società la detrazione. Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma." E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 415 del 15 ottobre 2019.

Spese sostenute dai genitori adottivi: deducibili anche post adozione

Sono deducibili al 50% anche i costi post adozione sostenuti dai genitori adottivi per l'espletamento delle ultime pratiche? La risposta definitiva dell'amministrazione è stata pubblicata con la Risoluzione 85/2019 dove è stato chiarito che, solo qualora sulla base dell'accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche sono deducibili.

Codice tributo F24 per i prodotti succedanei al fumo

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 86 del 15 ottobre 2019 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

- ◆ "5467" denominato "Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - indennità di mora - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014";
- ◆ "5468" denominato "Imposta di consumo prodotti succedanei dei prodotti da fumo - interessi sul ritardato pagamento - articolo 7, comma 4, decreto ministeriale 29 dicembre 2014".

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate ha allertato i contribuenti sul fatto che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Nel mirino soprattutto le caselle Pec di strutture pubbliche, strutture private e soggetti iscritti a ordini professionali. Si tratta di mail che hanno come oggetto la dicitura "Invio File <XXXXXXXXXX>". Particolare attenzione va prestata al fatto che il testo del messaggio appare plausibile in quanto è ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di Interscambio (SdI).

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Rettifica del Modello 730/2019 e presentazione del 730 integrativo entro il 25 ottobre

Il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2019 (entro il 23 luglio), si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione**, può provvedere alla sua integrazione e le modalità di integrazione della dichiarazione originaria variano **a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole**.

Le situazioni che si possono riscontrare sono:

- A. Integrazione della dichiarazione che comporta un **maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata;**
- B. Integrazione della dichiarazione in relazione **esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta;**
- C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai **dati del sostituto d'imposta** sia ad **altri dati** della dichiarazione da cui scaturiscono un **maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata;**
- D. Integrazione della dichiarazione che comporta un **minor credito o un maggior debito**

È importante distinguere fin da subito che:

- ◆ è possibile presentare **entro il 25.10.2019 il 730/2019 integrativo** nei casi in cui si tratti di **correzioni A FAVORE** del contribuente o dei dati del sostituto. **In alternativa** al 730 integrativo il contribuente può sempre decidere di presentare il **modello Redditi PF 2019 correttivo nei termini o integrativo a favore**. Tuttavia, se ancora nei termini, la presentazione del modello 730 integrativo è sicuramente la soluzione migliore, in quanto consente di recuperare rapidamente le maggiori imposte versate o ottenere il rimborso dei maggiori crediti d'imposta;
- ◆ **non è possibile**, invece, utilizzare il modello 730/2019 Integrativo per la correzione/integrazione del modello 730/2019 originario che comporti un **minor credito o un maggior debito** (correzione/integrazione a favore del Fisco). In tal caso sarà necessario presentare il modello Redditi PF integrativo.

A seconda quindi del risultato che si viene a determinare dall'integrazione o dalla correzione del modello 730 originario, **le modalità ed i termini di correzione** degli errori **sono differenti tra loro**, nella Tabella seguente vediamo le ipotesi che si possono presentare e come deve procedere il contribuente.

RETTIFICHE DEL MODELLO 730/2019

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano **un maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o **un'imposta pari a quella determinata** con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), **a sua scelta** può:

1. Presentare **entro il 25 OTTOBRE 2019**, a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, un **nuovo MODELLO 730/2019** completo di tutte le sue parti,

CONTRIBUENTE

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

Soggetto fiscalmente a carico di altri

730 integrativo

730 senza sostituto

Situazioni particolari

Quadro K

CODICE FISCALE DE

1

SITUAZIONE A

ERRORI/OMISSIONI CHE COMPORTANO:
 - maggiore credito / minor debito
 - o imposta invariata

indicando il **codice 1** nella relativa casella **"730 integrativo"** presente nel **frontespizio**.

Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo **deve esibire la documentazione necessaria** al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

N.B. I contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio, devono compilare anche la SEZ. VII Quadro F, relativa agli eventuali crediti (risultanti dalla dichiarazione originaria) già rimborsati o utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

2. Oppure presentare un **MODELLO REDDITI Persone fisiche**

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW

Quadro VO

Quadro AC

ISA

Correttiva termini

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione integrativa (art. 2° co. 5° let. DPR 322/98)

Eventi eccezionali

2019, completo di tutte le sue parti, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Il **MODELLO REDDITI Persone fisiche 2019** può essere presentato:

- **entro il 2 DICEMBRE 2019** (entro il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero 30 novembre, che quest'anno cadendo di sabato viene posticipato a lunedì 2 dicembre) **barrando la casella "Correttiva nei termini"**;
- oppure **entro il 30 NOVEMBRE 2020** (termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo) quale "**dichiarazione integrativa**";

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. 322/198)	Eventi eccezionali
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATI DEL



- oppure **entro il 31 DICEMBRE 2024 (ovvero entro il quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) indicando il **codice 1** nella casella "**dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998**".

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. 322/198)	Eventi eccezionali
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DATI DEL

In questo caso l'importo a credito, **potrà essere utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati **a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.**

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

<p>SITUAZIONE B</p> <p>ERRORI/OMISSIONI:</p> <p>- dei soli dati del sostituto d'imposta</p>	<p>Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 OTTOBRE 2019 un nuovo MODELLO 730 per integrare e/o correggere tali dati.</p> <p>In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.</p>  <p>Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".</p>
<p>SITUAZIONE C</p> <p>ERRORI/OMISSIONI CHE COMPORTANO:</p> <p>- modifica dei dati sostituto d'imposta e</p> <p>- maggiore credito / minor debito</p> <p>- o imposta invariata</p>	<p>Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare entro il 25 OTTOBRE 2019 un nuovo MODELLO 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.</p> 
<p>SITUAZIONE D</p> <p>ERRORI/OMISSIONI CHE COMPORTANO:</p> <p>- minor credito / maggior debito</p>	<p>Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito (a suo sfavore) deve utilizzare il MODELLO REDDITI Persone fisiche 2019.</p> <p>Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 2 DICEMBRE 2019 (entro il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero il 30 novembre, che quest'anno cadendo di sabato viene posticipato a lunedì 2 dicembre) barrando la casella "Correttiva nei termini". <p>In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo</p>

	<p>a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 NOVEMBRE 2020 (termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo) quale "dichiarazione integrativa". Anche in questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; - entro il 31 DICEMBRE 2024 (ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) indicando il codice 1 nella casella "dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998", sempre versando contemporaneamente i tributi dovuti.
<p>ERRORI/OMISSIONI COMMESSI DAL CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO</p>	<p>Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".</p>
<p>ADEMPIMENTI DEL CAF / INTERMEDIARIO IN CASO DI PRESENTAZIONE 730/2019 INTEGRATIVO</p>	<p>Il CAF o il professionista abilitato che riceve il modello 730/2019 integrativo rilascia al contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero il modello 730-2 Integrativo.</p> <p>Entro l'11.11.2019 (il 10 è una domenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ verifica la conformità dei dati presenti nella dichiarazione integrativa; ◆ effettua il nuovo calcolo delle imposte; ◆ elabora il prospetto di liquidazione 730-3 Integrativo, che rilascia al contribuente insieme ad una copia della dichiarazione integrativa; ◆ trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati del modello 730/2019 Integrativo ed il relativo modello 730-4 Integrativo. <p>I modelli 730-4 Integrativi vengono poi messi a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sostituti d'imposta che</p>

	dovranno effettuare i conguagli dovuti.		
SINTESI RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE	ERRORI / OMISSIONI	TERMINE CORREZIONE	MODELLO
	A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (maggior credito / minor debito / imposte invariate)	25.10.2019	MODELLO 730 INTEGRATIVO
		02.12.2019	MODELLO REDDITI PF CORRETTIVO NEI TERMINI
		30.11.2020	MODELLO REDDITI PF INTEGRATIVO
		31.12.2024	MODELLO REDDITI PF INTEGRATIVO art. 2 comma 8 DPR 322/1998
	A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE (minor credito / maggior debito)	02.12.2019	MODELLO REDDITI PF CORRETTIVO NEI TERMINI + contestuale versamento delle imposte
		30.11.2020	MODELLO REDDITI PF INTEGRATIVO + contestuale versamento delle imposte + interessi e sanzione
		31.12.2024	MODELLO REDDITI PF INTEGRATIVO art. 2 comma 8 DPR 322/1998 + contestuale versamento delle imposte + interessi e sanzione

La presentazione di una dichiarazione integrativa **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

DECRETO CLIMA: LE NOVITÀ FISCALI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Clima. Le novità fiscali previste nel decreto sono principalmente due: un "buono mobilità" per chi rottama auto e moto, e un contributo per la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

L'analisi in questa scheda.

DECRETO CLIMA: LE NOVITA' FISCALI	
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale 241 del 14 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", il cd. Decreto Clima.</p> <p>A livello fiscale i due articoli più interessanti sono il 2 e il 7, analizzati in questa Circolare.</p>
DECRETO CLIMA	<p>In generale, le nuove norme mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose nel rispetto del clima e dell'ambiente. Tra le altre misure, il decreto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un "buono mobilità"; ◆ un fondo per finanziare gli esercenti che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina; ◆ un fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale; ◆ uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019; ◆ risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione urbana, ovvero progetti di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di

	foreste urbane e periurbane delle città metropolitane.
MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE METROPOLITANE	<p>Come anticipato, uno degli articoli più importanti a livello fiscale del Decreto Clima è l'articolo 2 che è rubricato <i>Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane</i>.</p> <p>Infatti, nel luglio 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non aver rispettato, tra il 2008 e il 2012, in 19 zone ed agglomerati, i valori limite giornalieri¹ e annuali² stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE.</p> <p>Il 16 giugno 2016 la stessa Commissione ha esteso tale procedura ad 11 zone ed agglomerati delle regioni del bacino padano sino a quel momento escluse dall'infrazione in corso. Le zone interessate dalla procedura appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia.</p> <p>In particolare, al fine di ridurre le emissioni climalteranti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, il decreto Clima prevede che i contribuenti residenti nei comuni oggetto della procedura di infrazione, che rottamano, entro il 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ autovetture omologate fino alla classe Euro 3 ◆ motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, <p>è riconosciuto un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, ◆ di biciclette anche a pedalata assistita. <p>Come chiarito dalla norma, il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della</p>

¹ 50µ/m3 da non superare più di 35 volte in un anno civile

² 40 µ/m3

situazione economica equivalente (ISEE).

Entro il 14 dicembre 2019 dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.



Il buono mobilità è riconosciuto nel limite di spesa di ogni periodo e fino ad esaurimento delle risorse. In particolare, per l'erogazione del buono mobilità, è stato istituito il fondo "Programma sperimentale buono mobilità", con una dotazione pari a

- ◆ euro 5 milioni per l'anno 2019,
- ◆ euro 70 milioni per l'anno 2020,
- ◆ euro 70 milioni per l'anno 2021,
- ◆ euro 55 milioni per l'anno 2022,
- ◆ euro 45 milioni per l'anno 2023 e
- ◆ euro 10 milioni per l'anno 2024.

Di seguito una tabella di riepilogo:

BONUS MOBILITA'
Riguarda i contribuenti residenti nei comuni oggetto della procedura di infrazione
Importo pari a 1.500 euro per la rottamazione di ogni autovettura omologata fino a Euro 2
Importo pari a 500 euro per la rottamazione di ogni motociclo omologato fino a Euro 2, Euro 3 a due tempi
Utilizzabile dal contribuente che rottama o dai suoi conviventi per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico o altri servizi integrativi o biciclette anche a pedalata assistita.
Non concorre all'ISEE e non costituisce reddito imponibile

**MISURE PER
L'INCENTIVAZIONE
DI PRODOTTI SFUSI
O ALLA SPINA**

L'altra novità fiscale del Decreto Clima è contenuta nell'articolo 7 rubricato *Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina*.

In particolare, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e

contenere gli effetti climalteranti, **agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura** che **attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori i prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina**, è riconosciuto un **contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno**.



Per beneficiare del contributo, il contenitore offerto non deve essere monouso.

Il credito è corrisposto **secondo l'ordine di presentazione delle domande** ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

Come anticipato la misura è rivolta a:

ESERCIZI DI VICINATO³	aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
	aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA⁴	aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
	aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il 14 dicembre saranno fissate le modalità per l'ottenimento del

³ di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

⁴ di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Si ricorda che il “de minimis” è una regola definita dall'Unione Europea secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo

- ◆ di 200.000,00 euro in tre anni
- ◆ di 100.000 euro in tre anni per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi

Di seguito una tabella di riepilogo dell'incentivo:

INCENTIVO VENDITA PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA
Riguarda gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura
Corrisponde alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 per attrezzare spazi dedicati alla vendita ai consumatori i prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina
Credito corrisposto in base all'ordine delle domande e nel rispetto del regime “de minimis”

BIKE SHARING CON OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE AI FINI IVA

Il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a "privati" di *bike sharing* mediante un'App, non sono esenti dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta, lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 396 dell'8 ottobre 2019, analizzata in questa scheda.

BIKE SHARING CON OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE AI FINI IVA	
PREMESSA	<p>L'articolo 2, comma 1, del D. Lgs 127/2015 prevede che dal 1° gennaio 2020⁵ i commercianti al minuto e attività assimilate⁶, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi⁷.</p> <p>Quindi, i commercianti al minuto e coloro che svolgono attività collegate - fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati - memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.</p>
SERVIZI ELETTRONICI	<p>I servizi elettronici per espressa previsione normativa rientrano tra i casi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>

⁵ Dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affare superiore a 400.000 euro

⁶ di cui all'articolo 22 del decreto del DPR 633/72

⁷ di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

	<p>In particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011⁸, dispone che i servizi prestati tramite mezzi elettronici</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione</i></p> </div> <p>Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, rientrano tra i servizi elettronici:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">SERVIZI ELETTRONICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. fornitura di software e relativo aggiornamento</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIZI ELETTRONICI	1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature	2. fornitura di software e relativo aggiornamento	3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati	4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento	5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza
SERVIZI ELETTRONICI							
1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature							
2. fornitura di software e relativo aggiornamento							
3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati							
4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento							
5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza							
<p>SERVIZIO DI BIKE SHARING</p>	<p>In generale il servizio di bike sharing è⁹</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso".</i></p> </div> <p>L'esempio di come funziona un servizio di bike sharing è riportato proprio nell'istanza di interpello in commento. La società interpellante, infatti, ha commissionato la realizzazione di una App per smartphone e tablet che permette all'utente di usufruire di un servizio di bike sharing. All'atto dell'iscrizione l'utente, quasi sempre persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività d'impresa o di lavoro autonomo</p>						

⁸ recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

⁹ Sulla base di quanto chiarito nella Risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008

	<p>eventualmente esercitata, comunica i dati della propria carta di credito per il pagamento del servizio stesso.</p> <p>Il servizio di bike sharing è strutturato nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le biciclette sono chiuse con dei lucchetti elettronici e l'apertura degli stessi è possibile previa scansione dei QR Code presenti sulle biciclette; 2. una volta scansionato il QR Code l'utente procede con il pagamento che può avvenire esclusivamente tramite PayPal oppure carta di credito; 3. nel momento in cui il sistema informatico rileva l'avvenuto pagamento, l'applicazione invia un impulso elettronico al lucchetto precedentemente scansionato che si sblocca automaticamente. 4. Il periodo di noleggio termina automaticamente quando il cliente richiude il lucchetto della bicicletta presso uno dei totem segnalati all'interno dell'applicazione. 5. Qualora l'utente non richiuda il lucchetto della bicicletta entro le ore 24:00 del giorno in cui è stato effettuato il prelievo, il servizio addebita, in via automatizzata, sul plafond della carta di credito del cliente, un ulteriore importo pari a quello corrisposto all'atto del prelievo della bicicletta. <p>Come si evince il servizio di bike sharing è "complesso" e non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione pertanto sussiste l'obbligo di certificazione con scontrino o ricevuta fiscale.</p>
<p>RISPOSTA INTERPELLO 396/2019</p>	<p>La risposta all'interpello 396/2019 è importante in quanto l'Agenzia delle Entrate introduce un principio applicabile al bike sharing e in generale, a tutti i servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile.</p> <p>La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, dato che il servizio si svolge in modo automatizzato con sistemi di pagamento tracciabili, possa essere esentata dall'obbligo di emettere, per ciascuna operazione, la fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società ha l'onere di certificare il servizio di bike sharing</p>

	<p>mediante scontrino o ricevuta fiscale, e a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.</p> <p>Inoltre la società, qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.</p> <p>Con la risposta ad interpello 96/2018 era già stato chiarito che "laddove si volesse comunque documentare l'operazione con ricevuta fiscale, occorre rammentare che lo stesso deve essere dotato di requisiti tali da non consentirne una emissione elettronica. Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento, imposta come contestuale «all'atto del pagamento del corrispettivo», non possa avvenire via e-mail."</p>
<p>REGISTRAZIONE SERVIZIO BIKE SHARING DAL 2010</p>	<p>Per ciò che riguarda la certificazione da utilizzare a partire dal 2020, i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura.</p> <p>Tale documento commerciale deve essere emesso</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tramite strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ◆ su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. <p>Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità</p> <p>Si ricorda che è possibile inviare, previo accordo con il destinatario, il titolo che certifica la prestazione in parola anche in formato elettronico.</p>

MOD. 770/2019: INVIO DI PIU' FLUSSI DA PARTE DELLO STESSO SOSTITUTO D'IMPOSTA

INTRODUZIONE

Entro il prossimo 31.10.2019, i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare il **mod. 770/2019** al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, nella maggior parte dei casi, i dati relativi alle **ritenute operate** nell'anno 2018 ed i relativi **versamenti**.

Quest'anno l'invio telematico può essere effettuato:

- **in un unico flusso di dati**
- **in più flussi separati** che **non richiedono la presenza di intermediari diversi** per ciascuno di essi.

Questa novità ha comportato la modifica del riquadro "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE" del Frontespizio del Modello 770/2019.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la differenza tra la Certificazione Unica e il Mod. 770?
2. Quali sono le novità del riquadro "Redazione delle dichiarazioni" e cosa si deve indicare nel campo Tipologia di invio?
3. Cosa si indica nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate"?
4. Come si compila la sezione "Gestione separata"?
5. In caso di trasmissione separata del mod. 770/2019 in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni brevi" deve essere unito a quello autonomo?
6. In caso di invio separato del mod. 770 il flusso "Altre ritenute" va unito ad uno dei tre flussi principali?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL'È LA DIFFERENZA TRA LA CERTIFICAZIONE UNICA E IL MOD. 770?

R.1 La **Certificazione Unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, **per comunicare** in via telematica all'Agenda delle Entrate i **dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2018** nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno:

- ◆ redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- ◆ indennità di fine rapporto;
- ◆ prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- ◆ redditi di lavoro autonomo;
- ◆ provvigioni e redditi diversi;
- ◆ nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2018 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate doveva essere effettuata entro lo scorso 7.3.2019 (il termine slitta al 31.10.2019 per i redditi esenti e i redditi non dichiarabili attraverso il Mod. 730 precompilato) presentando la Certificazione Unica 2019.

Il **Mod. 770** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, **per comunicare** in via telematica all'Agenda delle Entrate:

- ◆ i **dati fiscali relativi alle ritenute** operate nell'anno 2018;
- ◆ i **relativi versamenti**;
- ◆ le **eventuali compensazioni** effettuate;
- ◆ il **riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi** ed assicurativi richiesti.

Deve essere, inoltre, utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su **dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2018** od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Infine, deve essere utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una **ritenuta sull'ammontare di canoni e corrispettivi nelle**

locazioni brevi. La trasmissione telematica deve essere effettuata **entro il 31 ottobre 2019.**

D.2 QUALI SONO LE NOVITÀ DEL RIQUADRO "REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONE" E COSA SI DEVE INDICARE NEL CAMPO TIPOLOGIA DI INVIO?

R.2 Le istruzioni allegate al Modello 770/2019 prevedono che il riquadro "Redazione della dichiarazione" sia composto da **due sezioni** denominate:

- ◆ "Quadri compilati e ritenute operate";
- ◆ "Gestione separata".

The diagram illustrates the structure of the tax declaration form, divided into two main sections:

- Sezione "Quadri compilati e ritenute operate":** This section is highlighted in green and contains the "QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE" table. It includes checkboxes for various categories: Dipendente (SF), Autonomo (SG), Capitali (SH, SI, SK, SL), Locazioni brevi (SM, SO), Altre ritenute (SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY), and Incaricato in gestione separata (SY).
- Sezione "Gestione separata":** This section is also highlighted in green and contains the "GESTIONE SEPARATA" table. It includes checkboxes for "Codice fiscale altro incaricato" and "Sostituto" for both "Dipendente" and "Autonomo" categories, as well as "Capitali", "Locazioni brevi", and "Altre ritenute".

Two callout boxes with arrows point to these sections. A red box highlights the "Incaricato in gestione separata" checkbox in the first section.

Nel primo riquadro è stata introdotta la **casella "Incaricato in gestione separata"**.

Tale casella **deve essere barrata dall'intermediario** qualora il sostituto d'imposta abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.

La barratura è richiesta, di fatto, nei seguenti casi:

- ◆ **il sostituto ha scelto la gestione separata dei flussi**, inviando una **parte dei dati in proprio** ed avvalendosi di un intermediario per la trasmissione degli altri dati (es: invio dei dati lavoro dipendente in proprio e affidamento ad un commercialista per i dati del lavoro autonomo);
- ◆ **il sostituto ha scelto la gestione separata dei flussi, affidando l'invio di tutti i dati ad altri intermediari** (es: commercialista per il lavoro autonomo e consulente del lavoro per il lavoro dipendente).

Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio", che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il modello.

È data, infatti, facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare il soggetto interessato deve indicare:

- **CODICE 1** nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un **unico flusso** contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel Mod. 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- **CODICE 2** nel caso in cui il sostituto opti per **inviare separatamente** i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi. N.B. in questo caso dovrà compilare anche la sez. "Gestione separata").

1 trasmissione unico flusso
2 invio separato dei dati

	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute						
	Incaricato in gestione separata															
	GESTIONE SEPARATA															
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

D.3 COSA SI INDICA NELLA SEZIONE "QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE"?

R.3 La sez. "Quadri compilati e ritenute operate" si utilizza per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CASELLA	RITENUTE OPERATE
“Dipendente”	ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
“Autonomo”	ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
“Capitali”	ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel Quadro SY
“Locazioni brevi”	ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU
“Altre ritenute”	ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza

D.4 COME SI COMPILA LA SEZIONE "GESTIONE SEPARATA"?

R.4 La sezione "**Gestione separata**" deve essere compilata qualora il sostituto d'imposta si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in **più flussi** ed abbia indicato il **codice "2"** nella casella "**Tipologia invio**".

In tal caso:

- ◆ nella Sezione "**Quadri compilati e ritenute operate**" va barrata la casella relativa al flusso inviato con il mod. 770/2019;
- ◆ nella Sezione "**Gestione separata**" in esame va:
 - ✓ indicato il **codice fiscale del soggetto incaricato** che invia separatamente il flusso/flussi relativi alle altre tipologie reddituali, nel caso in cui si decida di avvalersi dell'ausilio dell'intermediario per l'invio. In tal caso è altresì richiesta la barratura della casella/caselle relative alle tipologie di reddito che saranno trasmesse dall'altro soggetto incaricato;

ovvero

- ✓ barrata la **casella "Sostituto"** qualora il sostituto effettui **invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato**. In tal caso è altresì richiesta la barratura della casella/caselle relative alle tipologie di reddito che saranno trasmesse.

L'invio del Modello 770 può essere effettuato con un **massimo di 3 flussi**, che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate.

D.5 IN CASO DI TRASMISSIONE SEPARATA DEL MOD. 770/2019 IN PRESENZA DEL FLUSSO "AUTONOMO", IL FLUSSO "LOCAZIONI BREVI" DEVE ESSERE UNITO A QUELLO "AUTONOMO"?

R.5 Sì, come indicato nelle istruzioni del modello, nel caso di invio separato in presenza del flusso "autonomo", il flusso "**locazioni**" va necessariamente unito a quello "Autonomo".

Pertanto nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi, il modello 770 può essere inviato in un **unico flusso** ovvero nel caso di invio separato **con due flussi**:

- quindi **nel primo caso**, avremo un invio di un unico flusso con le ritenute di tutte e tre le tipologie:
 - INVIO UNICO: flusso con ritenute dipendente, autonomo e locazioni brevi);
- **nel secondo caso**, l'invio viene effettuato **in due flussi**:
 - INVIO 1: flusso con ritenute Dipendente;

- o INVIO 2: flusso con ritenute Autonomo e Locazioni.

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.

Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

- ◆ INVIO 1: Locazioni;
- ◆ INVIO 2: Dipendente.

D.6 IN CASO DI INVIO SEPARATO DEL MOD. 770 IL FLUSSO "ALTRE RITENUTE" VA UNITO AD UNO DEI 3 FLUSSI PRINCIPALI?

R.6 Sì, nel caso di invio separato del modello, il **flusso "altre ritenute"** va necessariamente **unito ad uno dei tre flussi principali**: "dipendente", "autonomo" e "capitale".

Per l'utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:

- ◆ 6781 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "Dipendente";
- ◆ 6782 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "Autonomo";
- ◆ 6783 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "Capitale".

Ricordiamo che la tipologia "altre ritenute" comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

- ◆ ammontare delle spese, anche diverse da quelle di cui alla Tabella A del D.M. 16/09/2015 che, sulla base di dati e informazioni presenti in Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- ◆ ammontare di ulteriori spese riferite ai beni e servizi, indicati nella tabella A, determinato considerando la spesa risultante da analisi e studi socio economici;
- ◆ quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- ◆ quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

C.1. ESEMPIO – IL SOSTITUTO DECIDE DI EFFETTUARE UN UNICO INVIO

S.1 Una società ha effettuato nel corso del 2018 ritenute su **redditi da lavoro autonomo** e **ritenute su redditi da lavoro dipendente**, e decide di effettuare la trasmissione dei dati con un **unico invio**.

Per la compilazione del riquadro **“Redazione della dichiarazione”** la società dovrà procedere come segue:

INVIO UNICO FLUSSO - ritenute su redditi di lavoro autonomo e lavoro dipendente

- ✓ nella casella **“Tipologia di invio”** il sostituto dovrà riportare il codice **“1”**;
- ✓ sez. “Quadri compilati e ritenute operate”: barrare le caselle **“Dipendente”** e **“Autonomo”**;

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata					
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

C.2. ESEMPIO - IL SOSTITUTO DECIDE DI EFFETTUARE INVII SEPARATI SENZA AVVALERSI DI UN ALTRO SOGGETTO INCARICATO

S.2 Una società ha effettuato nel corso del 2018 ritenute su **redditi da lavoro autonomo** e **ritenute su redditi da lavoro dipendente**, e decide di effettuare la trasmissione dei dati **in più flussi** senza avvalersi dell’ausilio di alcun intermediario.

Per la compilazione del riquadro **“Redazione della dichiarazione”** la società dovrà procedere come segue:

INVIO 1 - flusso ritenute su redditi di lavoro autonomo

- ✓ nella casella “**Tipologia di invio**” il sostituto dovrà riportare il codice “**2**”;
- ✓ sez. “Quadri compilati e ritenute operate”: barrare la casella “**Autonomo**”;
- ✓ sez. “Gestione separata”: barrare le caselle “**Sostituto**” e “**Dipendente**”

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	2	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	<input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato		Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		
				X			X										
		Codice fiscale altro incaricato		Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		

INVIO 2 - flusso ritenute su redditi di lavoro dipendente

- ✓ nella casella “**Tipologia di invio**” il sostituto dovrà riportare il codice “**2**”;
- ✓ sez. “Quadri compilati e ritenute operate”: barrare la casella “**Dipendente**”;
- ✓ sez. “Gestione separata”: barrare le caselle “**Sostituto**” e “**Autonomo**”.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio	2	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	<input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato		Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		
		X		X			X										
		Codice fiscale altro incaricato		Sostituto			Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		

C.3. ESEMPIO - IL SOSTITUTO DECIDE DI EFFETTUARE L'INVIO DI ENTRAMBI I FLUSSI AVVALENDOSI DELL'AUSILIO DI INTERMEDIARI

S.3 Una società ha effettuato nel corso del 2018 ritenute su redditi da lavoro autonomo e ritenute su redditi da lavoro dipendente. La trasmissione dei dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo viene effettuato dal commercialista Viola Mario e quelli riguardanti i redditi da lavoro dipendente viene effettuato dal consulente del lavoro Rossi Federico.

Il commercialista Viola Mario deve effettuare:

INVIO 1 - flusso ritenute su redditi di lavoro autonomo

- ◆ indicando il codice “**2**” nella casella “Tipologia Invio”;
- ◆ barrare la casella “**Autonomo**” nella Sezione “Quadri compilati e ritenute operate”;
- ◆ inserire il **codice fiscale di Rossi Federico** (consulente del lavoro incaricato a trasmettere il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente) e barrare la casella “**Dipendente**” nella sezione “Gestione separata”.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute								
			X														
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	GESTIONE SEPARATA																
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	RSSFDR65B11L219S							X									
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Il consulente del lavoro Rossi Federico deve:

- ◆ indicare il codice **“2”** nella casella **“Tipologia Invio”**;
- ◆ barrare la casella **“Dipendente”** nella Sezione **“Quadri compilati e ritenute operate”**;
- ◆ inserire il **codice fiscale di Viola Mario** (commercialista incaricato a trasmettere il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo) e barrare la casella **“Autonomo”** nella sezione **“Gestione separata”**.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute								
	X																
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	GESTIONE SEPARATA																
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	GLLMRA72S14F839M									X							
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 415 del 15 ottobre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica

[Risposta interpello 416 del 15 ottobre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria

[Risposta interpello 417 del 17 ottobre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note spese e relativi giustificativi

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 86/E del 15 ottobre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare con il modello "F24 Accise" per il versamento delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

[Risoluzione 87/E del 17.10.2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo, in merito all'accisa sui tabacchi lavorati di spettanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio 2008

LO SCADENZARIO DAL 18.10.2019 AL 01.11.2019

Domenica **20 Ottobre 2019**

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (**operatori extracomunitari**) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, devono **trasmettere telematicamente la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa** delle operazioni effettuate nel **trimestre precedente** e contestualmente effettuare il versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Lunedì **21 Ottobre 2019**

I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, devono procedere al versamento dell'**imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019** (luglio - agosto - settembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante il servizio presente nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia.

Lunedì **21 Ottobre 2019**

I **fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica** periodica abilitati devono procedere alla trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente.

Lunedì **21 Ottobre 2019**

Le **imprese elettriche** devono comunicare, in via esclusivamente telematica, all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV

addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (settembre).

Venerdì **25 Ottobre 2019**

Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con **obbligo trimestrale**, devono presentare in via telematica, i primi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di settembre, i secondi gli elenchi relativi alle operazioni del terzo trimestre 2019.

Venerdì **25 Ottobre 2019**

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, entro oggi devono presentare ad C.A.F. o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, il **modello 730 integrativo**, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione abbiamo riscontrato **errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta** ovvero la cui correzione **determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito**.

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

Ultimo giorno utile, per i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2019**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

Le persone fisiche titolari di partita Iva e non, che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che hanno scelto il pagamento in un'unica soluzione o rateale, devono versare **la prima o unica rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali**, a titolo di saldo per il 2018 e di primo acconto per

l'anno 2019 con la **maggiorazione dello 0,40% e senza applicazione degli interessi** e come unica soluzione o come prima rata del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019, con la maggiorazione dello 0,40%, senza successiva applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività economiche per le quali SONO stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che usufruiscono della proroga prevista dall'art. 12 quinquies, comma 3, del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Ires, dell'Irap**, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, il tutto con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Mercoledì **30 Ottobre 2019**

I soggetti che si **adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che usufruiscono della proroga ed effettuano il versamento in **unica soluzione**, oppure scelgono il **pagamento rateale**, devono versare in un'unica soluzione o come prima rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 % e senza applicazione degli interessi, seguendo i criteri precisati dalla [Risoluzione del 1° agosto 2019 n. 71](#).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Pagamento della **quarta rata trimestrale (23,93 euro)** del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, da parte dei **contribuenti per i quali non è possibile l'addebito** sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, con modello F24.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono provvedere al **versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** e affitto stipulati in data **01.10.2019** o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.10.2019, tramite il modello "F24 *versamenti con elementi identificativi*" ([F24 Elide](#)).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Gli Enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare la Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati, relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Settembre ([Modello INTRA 12](#)). Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, *consolle* da gioco, *tablet Pc* e *laptop*, residenti o stabiliti in Italia, devono inviare per via telematica la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Settembre 2019) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, da parte **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate

nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il **codice tributo 6043**, per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è **622E** da riportare sul modello F24E.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i **rimborsi infrannuali**, devono presentare, esclusivamente in via telematica, la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale ([Modello IVA TR](#)).

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Presentazione del **Mod. "770/2019 Redditi 2018"**, esclusivamente in via telematica, da parte dei **sostituti d'imposta**, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2019) contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata"** corrisposti nel 2018, da parte dei soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche

disposizioni normative.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

Comunicazione, esclusivamente in via telematica, dei dati commerciali dei fornitori e del numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente e al 2° trimestre 2019 (i dati fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019), da parte di coloro che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea.

Giovedì **31 Ottobre 2019**

I Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019), che esercitano, anche in partecipazione, attività economiche per le quali **NON** sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**Isa**), che hanno scelto il pagamento rateale **effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019**, devono versare la **5° rata** delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, a titolo di saldo per il 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,31%. Si tratta invece del versamento della **4° rata** per coloro che hanno scelto il pagamento rateale e **si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni**, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.

I Contribuenti NON titolari di partita IVA che esercitano - anche in partecipazione - attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (**Isa**), che usufruiscono della prevista proroga e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la **seconda rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%. La stessa tipologia di contribuenti che si è avvalsa del beneficio previsto dall'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435/2001 effettua il

versamento della **seconda rata** delle imposte imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per il 2019, con la maggiorazione dello 0,40% e senza applicazione degli interessi.
